

## REGOLAMENTO (CEE) N. 2211/93 DELLA COMMISSIONE

del 4 agosto 1993

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti dei codici NC 3903, ex 3915 e ex 3920 originari della Corea del Sud, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1991, a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo<sup>(1)</sup>, prorogato per il 1993 dal regolamento (CEE) n. 3917/92<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 9,

considerando che, ai sensi degli articoli 1 e 6 del regolamento (CEE) n. 3831/90, è concessa la sospensione dei dazi doganali per il 1993 a ciascuno dei paesi e territori che figurano nell'allegato III, diversi da quelli indicati nella colonna 4 dell'allegato I, nel quadro dei massimali tariffari preferenziali fissati nella colonna 6 del suddetto allegato I; che, ai sensi dell'articolo 7 del suddetto regolamento, non appena i massimali individuali in questione sono raggiunti a livello comunitario, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata ad ogni momento

all'importazione dei prodotti in questione originari di ciascuno dei paesi e territori considerati;

considerando che per i prodotti dei codici NC 3903, ex 3915 e ex 3920 originari della Corea del Sud il massimale individuale è fissato a 4 746 000 ecu; che in data 5 maggio 1993 le importazioni nella Comunità dei suddetti prodotti originari della Corea del Sud hanno raggiunto per imputazione il massimale in questione;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei confronti della Corea del Sud,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

A decorrere dal 9 agosto 1993, la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 3831/90 per il 1993, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti originari della Corea del Sud:

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci
10.0457	3903	Polimeri di stirene, in forme primarie
	3915 20 00	Cascami, ritagli e avanzi di polimeri di stirene
	3920 30 00	Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle di materie plastiche non alveolari non rinforzati né stratificati, né parimenti associati ad altre materie, senza supporto
	3920 99 50	— di polimeri di stirene — di prodotti di polimerizzazione di addizione

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 agosto 1993.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

(1) GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 1.

(2) GU n. L 396 del 31. 12. 1992, pag. 1.